



**DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.R. n. 37 del 10 agosto 1985, la L. n. 724 del 23 dicembre 1994 e la L. n. 326 del 24 novembre 2003.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTA la L.R. n. 4 del 29.03.2018, pubblicata nella G.U.R.S. - Parte I n. 15 del 31.3.2018.

VISTO il D.A. n. 699 del 20.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. N 26 del 16.06.1979 , ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di San Vito Lo Capo il 16.03.77 (data di decorrenza del vincolo) con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo;

ACCERTATO che la ditta **Lombardo Sebastiano** ha eseguito nel 1984-1985 nel comune di San Vito Lo Capo, Via Pier Santi Mattarella 224, foglio 9, p.lla 398, la costruzione di un fabbricato di civile abitazione composto da tre unità abitative denominate **Edificio "A"** ed **Edificio "B"** ;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

VISTA la nota n. 8865 del 26.11.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi oggi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 , come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria allegata alla nota prot. n. 2080 del 24.03.2014, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art. 3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in complessivi Euro 5.355,30 (di cui Euro 4.509,63 per l'**Edificio "A"** ed Euro 845,67 per l'**Edificio "B"**) il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 (**Edificio "A"** ed **Edificio "B"**) della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere abusive eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 8865 del 26.11.2012, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia allegata alla nota prot. n. 2080 del 24.03.2014, il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in complessivi Euro 13.825,12 (di cui Euro 11.321,66 per l'**Edificio "A"** ed Euro 2.503,46 per l'**Edificio "B"**);

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il

